



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE

N. PGR / 72 / 2016 DEL 29-09-2016

**OGGETTO: RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO RG N. 884/2014.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E GLI
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il legale di fiducia in materia di controversie in materia di lavoro, avv.to Sergio Passerini dello studio legale Ichino, Brugnatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, ha ricevuto, in data 12.09.2016, il ricorso alla Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, promosso dal sig. P.G., rappresentato e difeso dall'Avv. A. Sara De Micco del foro di Busto Arsizio, contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in veste di Giudice del lavoro, n. 545/13 depositata in data 11.12.2013, tendente ad ottenere: in via principale, la dichiarazione di nullità o annullamento la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio; nel merito, la dichiarazione dell'inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 comminata al ricorrente in data 04.06.2013, in ragione della precedente sospensione in sede cautelare per la stessa durata di mesi sei; inoltre, l'immediata registrazione del ricorrente nelle funzioni già ricoperte presso l'Amministrazione, e la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive trattenute, con condanna generica al risarcimento dei danni;

PREMESSO, inoltre, che il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha fissato l'udienza relativa al reclamo, rubricato RG n. 884/2014 del 11.06.2014, per il giorno 18.10.2016, presso la Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, giudice dott.ssa Trogni;

VISTA la comparsa di costituzione di nuovo difensore, pervenuta in concomitanza al ricorso sopra indicato, con la quale l'avv. Franca De Candia, studio presso Largo F. Richini 2 Milano, si costituisce formalmente quale nuovo difensore del sig. P.G. nel procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, giudice dott.ssa Trogni, in sostituzione dell'avv. Sara De Micco, riportandosi integralmente alle conclusioni nell'atto introduttivo a firma dell'Avv. Sara De Micco;

DATO ATTO che il predetto ricorso in appello non è mai stato in precedenza notificato, né al Comune di Cardano al Campo, né al difensore di fiducia avv.to Sergio Passerini, né è pervenuto

con diversa modalità e che, pertanto, è stato ora assunto al protocollo arrivo del Comune di Cardano al Campo al n. 15169 del 19.09.2016 ed è conservato agli atti;

VISTA la deliberazione n. 87 del 20.09.2016, mediante la quale la Giunta comunale:

- ha preso atto del citato ricorso ed ha ravvisato la necessità di resistere alle pretese del ricorrente, per difendere le decisioni assunte e in riferimento alla evoluzione della controversia a seguito della decisione giudiziaria;
- ha disposto la costituzione in giudizio dell'ente, conferendo a tal fine un apposito incarico professionale al legale di fiducia che ha già seguito la controversia fin dall'inizio dell'iter giudiziario di primo grado, per rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in questione e per ottenere la condanna al pagamento delle spese e competenze derivanti dal predetto giudizio, anche in riferimento ai successivi adempimenti relativi all'evoluzione della controversia;
- ha disposto l'autorizzazione ed il mandato al Sindaco per la nomina e la costituzione quale difensore e procuratore speciale dell'Ente agli Avv.ti Sergio Passerini ed Eleonora Garavatti, del Foro di Milano, studio Ichino, Brugnatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, legali esperti in materia di disciplina del lavoro, che già hanno seguito la controversia fin dall'inizio dell'iter giudiziario di primo grado, anche in riferimento ai successivi adempimenti relativi all'evoluzione della controversia, affinché, in nome e per conto dell'Ente medesimo si costituiscano, lo rappresentino e difendano nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, RG n. 884/2014 del 11.06.2014;
- l'affidamento della dotazione finanziaria, stimata in complessivi euro 3.900,00 (compresi oneri fiscali, previdenziali e spese), al Funzionario del settore Pianificazione e Gestione risorse a cui fa capo il servizio Personale, ai fini degli adempimenti conseguenti alla formale costituzione in giudizio, all'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nei giudizi predetti e alla evoluzione della controversia, da parte dei legali di fiducia individuati;

ATTESO CHE:

- per le prestazioni in questione risulta necessario l'apporto di specifiche conoscenze e di qualificata professionalità;
- l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e pertanto, è nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed è inerente alle attività di patrocinio legale, quindi non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune;
- la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere da parte del funzionario del servizio Personale;
- il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 15536 del 26.09.2016, con il quale è stata fornita procura speciale, a norma degli artt. 83, 365 e 370 c.p.c., agli Avv.ti Sergio Passerini ed Eleonora Garavatti, del Foro di Milano, studio Ichino, Brugnatelli ed Associati in Milano, Via L. Mascheroni n. 31, di rappresentare e difendere il Comune di Cardano al Campo dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, RG n. 884/2014 del 11.06.2014, conferendo ai suddetti difensori ogni più ampia facoltà di legge inerente il mandato difensivo, comprese quelle presentare memorie, partecipare a udienze, farsi all'occorrenza sostituire da altri procuratori, rinunciare ed accettare rinunce agli atti e all'azione;

DATO ATTO che, in adempimento del predetto atto di Giunta occorre procedere, pertanto, assumere apposito impegno di spesa ai fini della rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio di questo Ente e per gli adempimenti relativi all'evoluzione del giudizio predetto;

VISTE le disposizioni del vigente Statuto ed in particolare l'art. 48, lettera p) ed r) che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio, nonché le disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO CHE:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.L. 12/11/2010 n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" all'art. 7 comma 4 dispone: "4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. *Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)*»";
- con Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 l'Autorità di Vigilanza ha ulteriormente chiarito che in applicazione della normativa sopra richiamata il CIG deve essere richiesto per gli acquisti di qualsiasi importo e qualsiasi sia la modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3 dell'AVCP);

DATO ATTO altresì che i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili e che pertanto non contemplati dalla disciplina del DURC gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e aventi natura di prestazione di opera intellettuale in quanto non inquadrabili nella materia degli appalti e non soggetti alla relativa normativa;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione del bilancio previsionale 2016/2018 la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 di approvazione della dotazione finanziaria del Piano esecutivo di gestione 2016;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2016/2018, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.05.2016;

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento dei contratti;
- l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009 n. 102;
- il D.Lgs n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "impegno di spesa";

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

VISTO il Decreto sindacale n. 86 del 30.12.2015 con il quale è stato individuato il responsabile del Settore Pianificazione e Gestione Risorse;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DETERMINA

1. di prendere atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente determinazione;
2. in adempimento alla deliberazione citata in premessa, di assumere impegno di spesa per euro 3.900,00 (compresi oneri fiscali, previdenziali e spese), con imputazione al capitolo 8008, ai fini della formale costituzione in giudizio, dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ai legali di fiducia come sopra individuati e degli adempimenti conseguenti;

Importo € (I.V.A. compresa)	Capitolo	Missione	Programma	Codice				Voce	Esercizio	
3.900,00	8008	1	10	1	03	02	99	002	Altre spese legali	2016
Soggetto creditore:	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI									
Sede legale	MILANO, VIA L. MASCHERONI N. 31									
C.F. /P.IVA	04628580153									

3. di dare atto che l'importo sopra indicato in via presuntiva è relativo agli onorari richiesti dall'avv. Passerini per il giudizio in appello RG n. 884/2014 del 11.06.2014, come da preventivo ricevuto ed allegato prot. n. 15121 del 19.09.2016, e che si provvederà all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa con successiva determinazione;
4. Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014;
5. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà secondo quanto concordato con il fornitore nell'ambito del contratto originario, anche in relazione alla periodicità dei pagamenti;
6. Di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003;
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 - (art. 23 del D.Lgs. 33/2013): sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione: Provvedimenti dirigenziali;
 - all'Albo pretorio on line;

Pareri: visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000), come da allegato.

Allegato: preventivo avv.to Passerini prot. arrivo n. 15121 del 19.09.2016.
Istruttoria: Paolo Tosseghini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
DOTT.SSA FRANCA MURANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate

PGR / 72 / 2016